



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

Regolamento

GENERALE GESTIONE

ENTRATE COMUNALI



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

APPROVAZIONE

Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 03.06.2025



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

INDICE

FINALITÀ	ART. 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ART. 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARiffe E DEI PREZZI	ART. 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ART. 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ART. 5
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ART. 6
GESTIONE DELLE ENTRATE	ART. 7
RISCOSSIONE ORDINARIA E COMPESAZIONE	ART. 8
AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE	ART. 9
RISCOSSIONE COATTIVA	ART. 10
DILAZIONI DI PAGAMENTO	ART. 11
SANZIONI	ART. 12
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ART. 13
RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA	ART. 14
RIMBORSI	ART. 15
MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI	ART. 16
MINIMI RISCOUOTIBILI	ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	ART. 18

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni e dei principi di cui al D. Lgs 267 del 2000, alla Legge 241 del 1990 e 127 del 1997, al D. Lgs. 446 del 1997, alla legge delega n. 111 del 09 agosto 2023 ed ai decreti legislativi attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111 che disciplinano le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali e di qualunque altra forma di trasferimento di contributi derivanti da altre amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del d.lgs 165/2001, ha lo scopo di:

- ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi,
- ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità,
- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale, privilegiando il recupero tributario attraverso l'allargamento della base imponibile, anziché attraverso l'irrogazione di sanzioni come previsto dalla vigente normativa in materia;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Art. 2 DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.

2. Le entrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta municipale propria
- imposta comunale sugli immobili, ai fini della liquidazione degli avvisi di accertamento già emessi e notificati
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- imposta di soggiorno
- tassa sui servizi indivisibili, ai fini della liquidazione degli avvisi di accertamento già emessi e notificati
- canone unico patrimoniale.

3. Le entrate non tributarie sono le seguenti:

- le rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori
- i proventi dei servizi pubblici
- i corrispettivi per concessioni di beni demaniali
- i canoni di uso e di consumo

- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

5. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

6. Per quanto non espressamente previsto dai regolamenti di cui ai commi 4 e 5, valgono le disposizioni di cui al presente regolamento

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE,
DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
2. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, tariffe e prezzi, sono approvate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo che la legge disponga diversamente. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote, le tariffe e i prezzi si intendono prorogati di anno in anno.
3. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, o per altri motivi di pubblico interesse, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo

Art. 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano un'apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione delle previsioni di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere imperativo.

Art. 5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'autotutela si applica secondo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 219/2023 di modifica dello Statuto del Contribuente.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale può adottare regolamento recante disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Art. 6

RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie, di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge.
3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
4. Il responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come è previsto dall'art. 179 del D.lgs 267/2000
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, e sue successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli e delle ingiunzioni competono al Responsabile dei Tributi, relativamente alle entrate tributarie e ad altri responsabili relativamente alle altre entrate.
6. Per le entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinato dall'art. 7, fa capo al responsabile competente in materia così come previsto dal comma 1 del presente articolo. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.lgs 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs 267/2000 e sue successive modificazioni

Art. 7

GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a) direttamente dall'ente;
 - b) in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30,31,32 del D.lgs 267/2000;
 - c) in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5 punto b del D.lgs 446/1997, e sue successive modificazioni.
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettera b) e c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.
3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'attività di gestione delle entrate tributarie, previste al comma 1, sono attribuite al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al successivo art. 8.

Art. 8

RISCOSSIONE ORDINARIA E COMPENSAZIONE

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi agli stessi tributi locali e fra tributi locali diversi, nonché fra tributi ed entrate di altra natura, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli uffici competenti dell'Ente tale volontà, specificando i crediti e i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.
3. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il rimborso e /o pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento esecutivo con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso e/o pagamento pronuncia la compensazione del debito.

Art. 9

AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali, di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/2019, e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
2. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/2019, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, procede con l'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 comma 795 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e al successivo avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie, di cui all'art. 2 comma 2 e 3 del presente regolamento, svolta ai sensi dell'art. 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modificazioni, può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:
 - sia tramite ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 s.m.i., applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 s.m.i., se svolta dall'ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.lgs 446/1997 s.m.i.;
 - sia tramite ruolo, con la procedura di cui al D.P.R 602/1973 s.m.i. per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione;
 - sia con altro titolo idoneo previsto dalla legge.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Chianciano Terme;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Le spese dell'azione di recupero del credito, dirette o indirette, sono poste a carico del debitore ai sensi dell'art. 1 comma 803 della legge 160/2019.
5. Oltre alle spese suddette saranno addebitati gli oneri per le attività cautelari ed esecutive, ai sensi dell'art. 1 comma 803 e 804 della legge 160/2019.
6. Le spese e gli oneri indicati ai commi 4 e 5 restano comunque a carico del debitore anche quanto il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti, nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria, oltre che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo a debito eseguito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.

7. I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate di cui all'art. 2 comma 2 e 3 debbono essere visti per l'esecutività:
 - a) Per le entrate tributarie dal funzionario responsabile del tributo, eccetto nel caso in cui l'entrata sia in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5 punto b del D.lgs 446/1997, e sue successive modificazioni, sia per la gestione ordinaria che coattiva;
 - b) Per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Comandante del corpo P.M.;
 - c) Per tutte le altre entrate patrimoniali dal responsabile competente.
8. Per tutte le entrate è possibile recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento, e riscossione dell'entrata.

Art. 11

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria, esclusa l'imposta di soggiorno, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le entrate tributarie, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e D.lgs n. 46 del 26.02.1999, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non avente natura tributaria, possono essere concesse dal responsabile del tributo, dal responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, previa domanda del debitore e prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
 - impossibilità di sommare gli importi dovuti, oggetto di rateizzazione riferiti a provvedimenti diversi.
2. La rateizzazione verrà concessa secondo il seguente schema:
 - a. fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 n. 2 rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00 n. 4 rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 n. 8 rate mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 3.000,00 n. 12 rate mensili;
 - f. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 n. 24 rate mensili;
 - g. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 n. 36 rate mensili;
 - h. da euro 20.000,01 a euro 30.000,00 n. 48 rate mensili;
 - i. da euro 30.000,01 a euro 100.000,00 n. 72 rate mensili;
 - j. oltre euro 100.000,01 n. 120 rate mensili.
3. Qualora venga richiesta, ai sensi del presente articolo, la rateazione di un

importo superiore ad € 20.000,00, la concessione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da un'azienda di credito o di assicurazione sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.
7. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l'affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
8. Tale norma si applica a tutte le entrate comunali, anche se non espressamente previsto nel regolamento della singola entrata, ad eccezione dell'imposta di soggiorno

Art. 12
SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione del tributo, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e recidività, come previsto dal d.lgs 471-472 -473 del 28 dicembre 1997e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la disciplina e l'irrogazione delle sanzioni amministrative non tributarie si applicano i relativi regolamenti e le norme vigenti in materia.

Art. 13
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge previste e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e di controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 14
RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 15 RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio competente
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

Art. 16

MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI

1. La misura degli interessi spettanti sulle somme sia a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 17 MINIMI RISCOUOTIBILI

1. I versamenti a titolo ordinario non sono dovuti qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Tale articolo non si applica all'imposta di soggiorno

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento e si intendono automaticamente acquisite tutte le modificazioni previste dalla legislazione sulle entrate comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo
3. E' conseguentemente abrogato il REGOLAMENTO GENERALE GESTIONE ENTRATE COMUNALI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 23.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

